



**REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 780 del 13/09/2021

OGGETTO: Approvazione degli Indirizzi operativi per la verifica dei requisiti previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: LUCA CEI

DIRETTORE Dipartimento Affari legali: LUCA CEI (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: LUCA LAVAZZA (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Gabriele Morotti (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: LAURA BRIZZI (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 2

OGGETTO: Approvazione degli Indirizzi operativi per la verifica dei requisiti previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019

IL DIRETTORE GENERALE
(nominato con DPGRT n. 34 del 28 febbraio 2019)

Su proposta del Direttore del Dipartimento Legale, Avv. Luca Cei, di cui è di seguito trascritto integralmente il testo

VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, “Disciplina del servizio sanitario regionale” e ss.mm. e ii;

VISTA, la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005*”;

VISTI il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019, pubblicata in G.U. il 27/11/2019;

VISTO il parere nr. 2/2020 del 14/02/2020 della Commissione Regionale di Bioetica in materia di “Liceità condizionata del suicidio medicalmente assistito e sistema sanitario regionale”;

VISTE le deliberazione del Direttore Generale n. 812 del 15/10/2020 e n. 1111 del 30/12/2020 con le quali è stato costituito il Comitato unico aziendale delle tutele (CUAT);

PRESO ATTO che la sentenza richiamata dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione –, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente;

CONSIDERATO che la sentenza attribuisce alle strutture pubbliche del SSN la verifica delle condizioni e delle modalità di esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli;

TENUTO CONTO che sul tema manca una disciplina legislativa nazionale o regionale che regolamenti la gestione delle suddette richieste oltre le modalità operative da parte delle strutture pubbliche del SSN;

RITENUTO, quindi, di dover definire indicazioni operative alla luce di quanto disposto dalla Corte costituzionale nella sentenza richiamata e costituito a tal scopo apposito gruppo di lavoro nell’ambito delle attività svolte dal Comitato Unico aziendale per le Tutele;

DATO ATTO che il gruppo di lavoro è stato costituito assicurando una composizione multidisciplinare rispetto al tema trattato e ai vari aspetti implicati, legali, medico legali, etici, clinici e di sicurezza del paziente, e in particolare da Avv. Luca Cei, Avv. Alessandra Di Bugno, Dr. Tommaso Bellandi, Dr. Gia-

come Corsini, Dr.ssa Costanza Galli, Dr.ssa Gaia Marsico, Dr.ssa Mariella Immacolato e Dr. Paolo Roncucci con l'assistenza ed il contributo della dr.ssa Teresa Macri;

DATO ALTRESI' ATTO che la stesura del documento ha beneficiato, per il tramite del suo presidente, dei contributi propositivi del Comitato per l'Etica Clinica dell'Azienda USLTNO;

CONSIDERATO che il gruppo di lavoro ha predisposto il documento "Indirizzi operativi per la verifica dei requisiti previsti dalla sentenza della Corte Cost. n. 242/2019" e visto altresì il modello di informativa per il trattamento dei dati personali elaborato dal Referente Aziendale per la Privacy;

DATO ATTO che l'adozione della proposta non comporta pertanto oneri diretti ed aggiuntivi di spesa rispetto a quelli già previsti;

RITENUTO di individuare il proponente quale responsabile del procedimento ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente dichiara che l'atto che si propone di adottare è legittimo nella forma e nella sostanza;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per la parte di loro competenza;

EVIDENZIATO infine, che il Responsabile del Procedimento nonché il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che non si trovano in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di approvare gli allegati "Indirizzi operativi per la verifica dei requisiti previsti dalla sentenza della Corte Cost. n. 242/2019" ed il modello di informativa per il trattamento dei dati personali;

Di dare atto che dall'adozione della presente deliberazione non derivano oneri a carico del Bilancio A.S.L.;

Di dare incarico alla UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti, di pubblicare copia del presente atto all'Albo pretorio digitale dell'Azienda;

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005, copia del presente atto al Collegio Sindacale entro 10 giorni;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di procedere alla nomina della Commissione prevista dagli indirizzi come sopra approvati per il caso di eventuale attivazione del percorso.

IL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
(Dr.ssa Maria Letizia Casani)

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 13/09/2021 al giorno 28/09/2021.

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia